



# COMUNE DI PORTO MANTOVANO

Provincia di Mantova

---

AREA TECNICA

ALLEGATO B6

1

## CONVENZIONE PER L'USO E LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PALESTRA PERTINI

APPROVATO CON DELIBERA DI GC N. --- DEL --/--/2025

IMPIANTO ASSEGNATO GIUSTA DETERMINA N. --- DEL --/--/2025



# COMUNE DI PORTO MANTOVANO

Provincia di Mantova

---

## AREA TECNICA

### Sommario

Art. 1 - OGGETTO.....	3
Art. 2 - DURATA .....	3
Art. 3 - ONERI A CARICO DELL'ASSOCIAZIONE/SOCIETÁ .....	4
Art. 4 - ONERI A CARICO DEL COMUNE .....	6
Art. 5 - DESCRIZIONE, INVENTARIAZIONE DEI BENI E CONSEGNA DEGLI IMPIANTI.....	6
Art. 6 - MODALITÁ UTILIZZO DELLA STRUTTURA – UTILIZZI EXTRA.....	6
Art. 7 - RESPONSABILITÁ.....	7
Art. 8 - RESTITUZIONE DEGLI IMPIANTI .....	8
Art. 9 - CONTROVERSIE.....	8
Art. 10 - PUBBLICITÁ.....	8
Art. 11 - VIGILANZA E CONTROLLI .....	8
Art. 12 - SPESE DELLA CONVENZIONE .....	8
Art. 13 - REVOCA.....	9
Art. 14 - NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....	9
ART. 15 - PREVENZIONI DA INTERFERENZE ILLECITE .....	10
ART. 16 - CLAUSOLA ANTIPANTOUFLAGE .....	10
ART. 17 - ASSUNZIONE OBBLIGHI CODICI DI COMPORTAMENTO DIPENDENTI.....	11



# COMUNE DI PORTO MANTOVANO

Provincia di Mantova

## AREA TECNICA

### Art. 1 - OGGETTO

Il Comune di Porto Mantovano, C.F. 80002770206 e P.IVA 00313570202, PEC [comuneportomantovano@legalmail.it](mailto:comuneportomantovano@legalmail.it), in persona della Responsabile dell'Area Tecnica giunto Decreto del Sindaco n. 13 del 26/05/2025 concede a:

- all'Associazione/Ente C.F./P.IVA \_\_\_\_\_, PEC \_\_\_\_\_, rappresentato dal/la Signor/a \_\_\_\_\_ delegato/autorizzato alla firma del presente atto in qualità di \_\_\_\_\_, che accetta

oppure

- al Raggruppamento di associazioni costituito nella forma di \_\_\_\_\_, denominato \_\_\_\_\_, C.F./P. IVA \_\_\_\_\_, PEC \_\_\_\_\_, rappresentato dal/la Signor/a \_\_\_\_\_ delegato/autorizzato alla firma del presente atto in qualità di \_\_\_\_\_, che accetta

l'utilizzo e la gestione dell'Impianto Sportivo Comunale denominato PALESTRA PERTINI sito in piazza Donatore, distinto al catasto terreni di Porto Mantovano al foglio n. 9, particella n. 2393 di proprietà comunale di seguito descritto:

#### PALESTRA PERTINI

- a. costituita dalle seguenti strutture:
- b. campo da gioco con tribune per il pubblico
- c. spogliatoio con servizi per atleti
- d. spogliatoi e servizi per gli arbitri
- e. piccola palestra
- f. locale infermeria
- g. ufficio
- h. ingresso per il pubblico con relativi servizi
- i. locale deposito attrezzature
- j. locali tecnici

L'Associazione si impegna a mantenere l'impianto sportivo concesso in uso e in gestione in buono stato manutentivo, sino alla sua restituzione, oltre che ad utilizzarlo conformemente alla vigente normativa.

Con la presente Convenzione l'impianto sportivo è affidato all'Associazione \_\_\_\_\_, consentendo, pertanto l'utilizzo da parte del soggetto aggiudicatario per proprie attività, di campionato e di promozione sportiva.

La gestione dell'impianto sportivo avviene nel rispetto della presente Convenzione e del **Progetto tecnico-organizzativo** presentato in sede di partecipazione all'Avviso Pubblico.

### Art. 2 - DURATA

La durata della Convenzione è stabilita in mesi **24 (ventiquattro)**, dal **1° (primo) agosto 2025** al **31 (trentuno) luglio 2027**.

Il Comune si potrà avvalere della facoltà di una proroga tecnica nelle more dell'individuazione dei nuovi affidatari degli impianti sportivi.



# COMUNE DI PORTO MANTOVANO

Provincia di Mantova

## AREA TECNICA

Il Comune, durante il periodo di validità della presente Convenzione e comunque allo scadere dell'anno, si riserva altresì la facoltà di revocare l'assegnazione, qualora individui nuove e più complete modalità di assegnazione dell'impianto.

### Art. 3 - ONERI A CARICO DELL'ASSOCIAZIONE/SOCIETÀ

- a) L'Associazione \_\_\_\_\_ si impegna a garantire la custodia, la sorveglianza, la pulizia, la manutenzione ordinaria, le piccole riparazioni degli impianti sportivi, della Palestra, delle attrezzature e dei servizi in essi presenti, come elencato nel precedente art. 1, assumendo a proprio carico l'onere di eventuali danni causati da inerzia o negligenza.
- b) L'Associazione dovrà garantire che tutte le strutture e gli impianti affidati in Convenzione vengano mantenuti in perfetta efficienza e nel miglior stato di cura, operando con la massima diligenza. L'Associazione, durante la gestione, presterà particolare attenzione a contenere il consumo delle utenze e l'Ente eseguirà i necessari e periodici controlli a riguardo.
- c) Qualora l'Associazione omettesse di effettuare interventi e riparazioni che, ai sensi della presente Convenzione, sono a carico della stessa, l'Amministrazione comunale, previa diffida scritta, provvederà ponendo i relativi oneri a carico dell'Associazione.
- d) È vietata la sub assegnazione, sotto qualsiasi forma (locazione/comodato/subconcessione) a terzi della gestione degli impianti e delle strutture, salvo preventiva autorizzazione rilasciata dal Comune. Nel caso in cui l'Associazione contravvenisse a tale disposizione, la Convenzione verrà immediatamente risolta per inadempimento con l'addebito di tutte le spese e gli oneri della stessa struttura sino al termine dell'affidamento oltreché è fatta salva la possibilità da parte dell'Ente di agire per tutti i danni cagionati. Altresì, l'Associazione non potrà più partecipare a procedure finalizzate all'assegnazione di future concessioni da parte del Comune per i prossimi cinque anni.
- e) Sono a carico della Società/Associazione i costi derivanti dal funzionamento delle strutture affidate in gestione nello specifico:
- telefono
  - pulizie (manodopera, acquisto prodotti e attrezzature)
  - compensi ed assicurazione per personale dipendente impiegato in varie mansioni
  - Custodia dell'impianto e delle attrezzature
  - Manutenzione ordinaria degli immobili, delle attrezzature e degli impianti tecnologici
  - tutte le spese derivanti dall'organizzazione e dalla realizzazione di iniziative, manifestazioni o altre attività, comunque in linea con le finalità statutarie dell'Associazione stessa
  - osservanza della Disciplina dell'affluenza del pubblico per massimo 90 spettatori, secondo quanto previsto dal verbale della Commissione Tecnica Provinciale di Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo;
  - osservanza delle disposizioni contenute nel certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Mantova relativamente agli obblighi connessi all'esercizio dell'attività;
- f) La gestione economica dell'impianto sportivo è di competenza esclusiva dell'Associazione.
- g) Sono vietate le attività sportive che possono recare danno alla struttura della palestra quali titolo esemplificativo e non esaustivo calcetto, pattinaggio e simili che possono arrecare danno alla pavimentazione.



## COMUNE DI PORTO MANTOVANO

Provincia di Mantova

---

### AREA TECNICA

h) La gestione dell'impianto dovrà avvenire in conformità e nell'osservanza di quanto prescritto dal Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I. fascicolo n. 15898 e successivi rinnovi) e dal verbale della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo e di quelli che verranno successivamente redatti.

i) La Società/Associazione dovrà corrispondere al Comune, per il relativo periodo di affidamento, una somma pari al 30% delle spese sostenute dall'Ente per il pagamento di tutte le utenze, a titolo esemplificativo e non esaustivo acqua, luce e combustibile per riscaldamento dell'impianto in gestione.

La corresponsione di tali importi dovrà avvenire attraverso due rate annue (quattro complessive), la prima relativa al periodo 01/08 – 31/12 e la seconda relativa al periodo 01/01 – 31/07 salvo ulteriori conguagli che l'Ente si riserva di addebitare alla Associazione/Società affidataria.

Qualora la Società assegnataria non provveda al pagamento dei corrispettivi dovuti nei tempi richiesti dal Comune, l'Ente provvederà, in maniera perentoria e tassativa, alla risoluzione per inadempimento dell'affidamento con l'ulteriore penalità per l'Associazione di non poter concorrere ad ulteriori affidamenti per i successivi 5 (*cinque*) anni e o comunque sintantoché non abbia saldato il proprio debito.

La risoluzione per inadempimento della Convenzione verrà disposta dall'Ente anche per il mancato pagamento del saldo relativo alla gestione dell'impianto 2024-2025.

j) La Società/Associazione dovrà corrispondere annualmente al Comune una somma pari al 100 % della spesa sostenuta per il servizio di igiene urbana, tariffa rifiuti per l'impianto in gestione.

La corresponsione di tali importi dovrà avvenire attraverso due rate annue (quattro complessive), la prima relativa al periodo 01/08 – 31/12 e la seconda relativa al periodo 01/01 – 31/07 salvo ulteriori conguagli che l'Ente si riserva di addebitare alla Associazione/Società affidataria.

Qualora la Società assegnataria non provveda al pagamento dei corrispettivi dovuti nei tempi richiesti dal Comune, l'Ente provvederà, in maniera perentoria e tassativa, alla risoluzione per inadempimento dell'affidamento con l'ulteriore penalità per l'Associazione di non poter concorrere ad ulteriori affidamenti per i successivi 5 (*cinque*) anni e o comunque sintantoché non abbia saldato il proprio debito.

La risoluzione per inadempimento della Convenzione verrà disposta dall'Ente anche per il mancato pagamento del saldo relativo alla gestione dell'impianto 2024-2025.

k) La Società sportiva, nell'utilizzo degli impianti sportivi comunali, assume l'obbligo di adottare tutte le misure atte a ridurre le spese delle utenze (acqua, luce e combustibile per riscaldamento). A tal proposito, verrà inviata all'Associazione una comunicazione per la gestione della struttura alla quale ci si dovrà attenere.

l) Eventuali contestazioni circa il non corretto uso della struttura avverranno per iscritto e in caso di reiterati inadempimenti, l'Ente si riserva di sciogliere unilateralmente la Convenzione in danno dell'Associazione.

m) L'Associazione dovrà avvisare l'Ente con almeno 15 (*quindici*) giorni d'anticipo l'organizzazione di eventuali eventi, di carattere provinciale e/o regionale e/o nazionale e/o ludici, all'interno delle strutture affidate.



# COMUNE DI PORTO MANTOVANO

Provincia di Mantova

---

## AREA TECNICA

### Art. 4 - ONERI A CARICO DEL COMUNE

Sono a carico dell'Ente gli oneri relativi alle spese per il consumo di energia elettrica, acqua e riscaldamento, per una quota pari al 70% delle spese complessive; il rimanente 30% è a carico della Società. Le spese relative al servizio di igiene urbana e rifiuti saranno interamente a carico della Società/Associazione.

### Art. 5 - DESCRIZIONE, INVENTARIAZIONE DEI BENI E CONSEGNA DEGLI IMPIANTI

Gli stessi impianti dovranno essere riconsegnati, alla scadenza della Convenzione nelle medesime condizioni, salvo il deperimento d'uso.

L'Associazione/Società \_\_\_\_\_ e il Comune di Porto Mantovano, all'inizio e alla fine della gestione, a mezzo dei propri rappresentanti, provvederanno a:

- a. ricognizione in sopralluogo degli immobili, degli infissi, delle attrezzature, delle apparecchiature e degli arredi;
- b. verifica dello stato d'uso e di manutenzione;
- c. elencazione e numerazione di tutti i beni, distinti per locale e vano;
- d. redazione dell'inventario (per i beni di nuovo acquisto o le nuove strutture affidate in concessione), in collaborazione con i competenti uffici comunali.

Le operazioni di cui sopra dovranno essere registrate con apposito verbale, in duplice copia, sottoscritto da entrambe le parti e da conservare a cura di Comune e Associazione.

### Art. 6 - MODALITÀ UTILIZZO DELLA STRUTTURA – UTILIZZI EXTRA

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di utilizzare, comunicandolo preventivamente all'Associazione e dandone adeguato preavviso, le strutture oggetto della presente Convenzione, per attività scolastiche e non e/o manifestazioni socio/culturali o sportive promosse dall'Amministrazione stessa.

Per utilizzi occasionali dell'impianto richiesti da soggetti diversi dal Gestore e dal Comune, la domanda deve essere presentata al Gestore e al Comune, tramite il modulo Allegato E, almeno 15 (*quindici*) giorni prima degli eventi.

Il Gestore dell'impianto potrà procedere all'autorizzazione, previo Nulla Osta del Comune di Porto Mantovano.

Rimangono in capo al soggetto richiedente i seguenti obblighi e attività:

- ✓ copertura assicurativa per responsabilità per danni propri o a terzi che possono occorrere durante lo svolgimento delle attività all'interno dell'impianto sportivo stesso;
- ✓ provvedere alla custodia e sorveglianza dell'impianto sportivo nel periodo di utilizzo nonché al riordino degli attrezzi dopo l'utilizzo;
- ✓ provvedere, dopo l'utilizzo, all'accertamento che l'impianto sportivo e i locali annessi siano restituiti nelle stesse condizioni nelle quali questi sono stati consegnati;



## COMUNE DI PORTO MANTOVANO

Provincia di Mantova

### AREA TECNICA

- ✓ effettuare, al termine dell'utilizzo, le pulizie di tutti i locali che compongono l'impianto sportivo o corrispondere una quota al Gestore preventivamente concordata;
- ✓ concordare con il Gestore la quota di rimborso (utenze) dovuto per l'utilizzo dell'impianto;

La polizza assicurativa deve essere presentata obbligatoriamente al Comune almeno un giorno lavorativo prima dell'evento.

L'utilizzo extra, da autorizzare ad altre associazioni e o gruppi sportivi, dovrà intendersi come una eccezione e, quindi, dovrà essere debitamente motivato e, comunque, l'Amministrazione si riserva, senza alcun obbligo di motivazione, di non rilasciare il preventivo Nulla Osta ad eventuali richiedenti.

### Art. 7 - RESPONSABILITÀ

Le responsabilità per danni a persone e/o cose, che si dovessero verificare per l'utilizzo degli impianti in oggetto sono illustrate di seguito.

L'Associazione \_\_\_\_\_ ha l'obbligo di:

- a. stipulare apposita polizza assicurativa, copia della quale dovrà essere depositata presso gli uffici comunali prima della stipula del presente atto e qui richiamata: polizza n. \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_ con scadenza al \_\_\_\_\_;
- b. attenersi al rispetto della Disciplina dell'affluenza del pubblico, secondo quanto previsto dalla Commissione Comunale di vigilanza locali pubblico spettacolo.

La polizza assicurativa dovrà avere massimali adeguati all'impianto richiesto e alle attività svolte e manlevare il Comune di Porto Mantovano da ogni tipo di responsabilità derivanti dai sinistri accaduti all'interno della struttura oltretutto ai soggetti.

Il Comune di Porto Mantovano, da parte sua, stipulerà una polizza assicurativa di responsabilità civile, relativamente ad eventuali danni prodotti a terzi a causa delle strutture o attrezzature fisse.

Durante lo svolgimento delle attività, l'Associazione/Società ed eventuali altre Associazioni/Gruppi Sportivi che utilizzano gli impianti, devono applicare tutte le norme che garantiscano l'incolumità del pubblico, degli atleti e dei dirigenti del proprio gruppo, in osservanza alle disposizioni che autorizzano l'uso dell'impianto per l'attività specifica. Ogni responsabilità derivante dai sopra citati usi degli impianti, viene assunta di volta in volta dalla Società sportiva interessata allo svolgimento dell'evento, sia esso allenamento, gara o promozione dell'attività svolta.

Si rappresenta che, ad ogni modo, l'Associazione/Società assegnataria rimane l'esclusiva responsabile per eventuali danni cagionati alle attrezzature presenti e o alla stessa struttura, in caso di mancato adempimento dell'Associazione/Gruppi Sportivi a cui è stata sub affidata la struttura.

L'uso delle attrezzature dell'impianto è subordinato ad una corretta condotta che salvaguardi dal prodursi di danni di natura vandalica. Durante l'uso dell'impianto, ogni Associazione è tenuta alla sorveglianza delle attrezzature e ad una tempestiva comunicazione alla concessionaria di eventuali danni o furti avvenuti durante l'esecuzione di qualsiasi iniziativa di propria competenza.

Durante le manifestazioni promosse dall'Amministrazione comunale o da terzi, l'assunzione di responsabilità sarà disciplinata da accordi presi fra Amministrazione ed Ente organizzatore dell'evento; nessun obbligo e responsabilità, pertanto, saranno a carico della Società relativamente alla manifestazione.



# COMUNE DI PORTO MANTOVANO

Provincia di Mantova

---

## AREA TECNICA

### Art. 8 - RESTITUZIONE DEGLI IMPIANTI

Scaduta o revocata la Convenzione, l'Associazione dovrà mettere gli impianti sportivi (così come descritti all'art. 5) a disposizione del Comune di Porto Mantovano entro il termine di scadenza, ovvero entro il termine indicato nel provvedimento di revoca, senza che il Comune sia tenuto a corrispondere alcuna indennità o compenso a qualsiasi titolo e/o ragione e per qualsiasi motivo.

Gli impianti e le attrezzature dovranno essere restituiti in buono stato e funzionamento, fatto salvo il normale deperimento d'uso. Nel caso di inottemperanza, nei termini e nei modi sopra previsti, il Comune di Porto Mantovano procederà allo sgombero d'ufficio, a spese della concessionaria, senza alcun pregiudizio di ogni altra azione che al Comune possa competere.

### Art. 9 - CONTROVERSIE

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti circa l'interpretazione e la corretta esecuzione della Convenzione è rimessa esclusivamente al Foro di Mantova, competente per territorio. Le parti accettano, senza alcuna riserva, che l'unico foro competente è quello di Mantova, così come le parti escludono eventuali fori concorrenti: è altresì esclusa la competenza arbitrale.

### Art. 10 - PUBBLICITÀ

I proventi della pubblicità effettuata all'interno delle strutture sportive date in concessione sono di esclusiva pertinenza dell'Associazione \_\_\_\_\_, fatte salve le vigenti imposte comunali.

L'Amministrazione si riserva tuttavia di valutare la compatibilità delle pubblicità effettuate all'interno delle strutture sportive al fine di garantire la conformità ai principi costituzionali e statutari.

### Art. 11 - VIGILANZA E CONTROLLI

L'Amministrazione comunale eserciterà senza alcun preavviso la vigilanza sulla gestione della palestra e di tutte le strutture concesse in uso, al fine di verificare il rispetto degli obblighi previsti dalla presente Convenzione, da parte della Società concessionaria.

La Società è tenuta a presentare all'Amministrazione comunale, alla fine di ogni esercizio annuale, una copia del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo della gestione degli impianti, redatti in modo dettagliato e completo; è facoltà dell'Amministrazione richiedere la presentazione di ulteriore documentazione giustificativa.

### Art. 12 - SPESE DELLA CONVENZIONE

Tutte le spese, imposte e tasse relative e conseguenti alla presente Convenzione, sono poste a carico, in parti uguali, alla concessionaria e al Comune di Porto Mantovano.

La presente scrittura privata sarà oggetto di registrazione in caso d'uso, nel quale caso le spese per la registrazione saranno a carico della parte che ha reso necessaria la registrazione.

La presente Convenzione è soggetta all'imposta di bollo fatto salvo il disposto dell'art. 27 bis, tab. B del d.P.R. n. 642/1972 e dell'art. 82, c. 5 del D.Lgs. n. 117/2017.



# COMUNE DI PORTO MANTOVANO

Provincia di Mantova

---

## AREA TECNICA

### Art. 13 - REVOCA

La presente Convenzione potrà essere revocata da parte del Comune, qualora la affidataria non rispetti gli orari e/o periodi di apertura, nonché in ogni altro caso di comprovata inadempienza degli obblighi previsti dalla presente Convenzione, tali da pregiudicare la regolarità ed il corretto andamento della gestione e da compromettere la funzione di servizio pubblico delle strutture sportive. Per comprovate inadempienze si intendono sino a tre richiami non gravi ovvero un richiamo per un fatto grave di inadempienza o mancato rispetto delle pattuizioni qui indicate.

Il Comune si riserva altresì, durante il periodo di validità della presente Convenzione e comunque allo scadere dell'anno, la facoltà di revocare la Convenzione, qualora individui nuove e più complete modalità di assegnazione dell'impianto.

### Art. 14 - NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 28 del GDPR (Reg. 679/2016) con il presente atto il Comune di Porto Mantovano in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, nomina l'Associazione quale Responsabile del trattamento dei dati personali, limitatamente ai trattamenti funzionali all'attività. Il Comune di Porto Mantovano dichiara che i dati trasmessi alla predetta Società sono raccolti e trasmessi rispettando la normativa vigente, sono esatti e, se necessario, aggiornati, sono pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali vengono trasmessi. Il Responsabile con la presente nominato sarà tenuto a trattare i dati personali nel rispetto delle indicazioni ricevute dal Titolare del trattamento, per le finalità e con le modalità previste dal contratto, essendo tenuti ad adottare tutte le misure minime di sicurezza idonee a salvaguardare la riservatezza, l'integrità e la completezza dei dati trattati. Il Responsabile sunnominato sarà pertanto tenuto a:

- a) collaborare con il Comune di Porto Mantovano all'attuazione e all'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa ed all'evasione delle richieste degli interessati;
- b) verificare e controllare che nell'ambito della propria organizzazione il trattamento dei dati sia effettuato nel rispetto della normativa vigente;
- c) disporre gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei d) dati e per la correttezza degli accessi agli stessi;
- e) individuare le persone autorizzate al trattamento, garantendo che le stesse operino nel rispetto degli obblighi di riservatezza, di correttezza e liceità previsti per il trattamento;
- f) redigere e tenere aggiornato l'apposito Registro delle attività di trattamento;
- g) coordinare le operazioni di trattamento;
- h) comunicare tempestivamente al Titolare qualsiasi elemento nuovo, oggettivo o soggettivo, che possa compromettere il corretto espletamento del trattamento dei dati personali;
- i) comunicare tempestivamente al Titolare del trattamento eventuali violazioni dei dati (data breach) che possano arrecare qualsivoglia nocimento ai soggetti interessati.

Nel caso emergano necessità di eseguire operazioni di trattamento diverse ed eccezionali rispetto a quelle funzionalmente collegate al servizio prestato, il Responsabile esterno nominato dovrà informarne tempestivamente il Titolare del trattamento. È in facoltà del Responsabile esterno ricorrere a uno o più sub-responsabili del trattamento, ai sensi dell'articolo 28 del GDPR, per l'esecuzione di specifiche attività previste dal servizio, esclusivamente previa autorizzazione del Titolare del trattamento: in nessun caso il



## COMUNE DI PORTO MANTOVANO

Provincia di Mantova

### AREA TECNICA

responsabile nominato potrà comunicare, diffondere, utilizzare autonomamente per scopi diversi da quelli sopra indicati i dati personali oggetto del trattamento. Restano a carico del Titolare tutti gli obblighi stabiliti dalla normativa nei confronti degli interessati, compresi, a titolo meramente esemplificativo, gli obblighi di informazione, gli obblighi relativi al conferimento del consenso, gli obblighi relativi all'esercizio dei diritti degli interessati: considerato che l'affidamento all'esterno delle operazioni di trattamento non dispensa il Titolare dal rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa, al Titolare è riconosciuta la facoltà di pianificare con attività periodiche di monitoraggio (audit), secondo modalità di volta in volta condivise. Il Titolare dovrà comunicare formalmente per iscritto al Responsabile esterno qualsiasi variazione si dovesse rendere necessaria rispetto al trattamento dei dati affidato con la presente nomina.

Il Responsabile per la Protezione dei Dati per il Comune di Porto Mantovano è la Ditta BOXXAPPS S.R.L. – P.IVA 04155080270, con sede in viale della Stazione, n. 2 a Marcon (VE) – 30020, Telefono: 0413090915; PEO [dpo@boxxapps.com](mailto:dpo@boxxapps.com) e PEC [boxxapps@legalmail.it](mailto:boxxapps@legalmail.it), Sito web: <https://www.boxxapps.com>.

### ART. 15 - PREVENZIONI DA INTERFERENZE ILLECITE

L'Associazione/Società si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di Impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p...

Il Comune di Porto Mantovano si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'Associazione/Società, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.: nei casi di cui sopra, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione concedente è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione concedente della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione concedente ed Associazione/Società aggiudicataria, alle condizioni del decreto legge 90 del 24/06/2014 e ss. mm. ed ii.

### ART. 16 - CLAUSOLA ANTIPANTOUFLAGE

1. In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 53, comma 16 ter, del D.lgs. 165/2001, l'Associazione/Società dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Porto Mantovano che si trovino nella condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, pena la nullità di tali contratti. Tale limitazione riguarda i dipendenti che, avendo esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Porto Mantovano, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.



## COMUNE DI PORTO MANTOVANO

Provincia di Mantova

---

### AREA TECNICA

2. È fatto divieto ai soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione, che abbiano concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o abbiano attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici che si trovino nella suddetta condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.

### ART. 17 - ASSUNZIONE OBBLIGHI CODICI DI COMPORTAMENTO DIPENDENTI

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.P.R. 16.04.2013, n. 62 e ss. mm. ed ii. recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, l'Associazione/Società s'impegna a rispettare ed adempiere, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento di cui al predetto DPR 62/2013 nonché del codice di comportamento del Comune di Porto Mantovano consultabile sul sito istituzionale del Comune di Porto Mantovano nella Sezione Amministrazione Trasparente del Comune sottosezione Disposizioni generali/Atti generali. L'Associazione/Società prende atto ed accetta che la violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici comporterà la risoluzione automatica del presente contratto e la conseguente decadenza del rapporto contrattuale in essere.

Letto confermato e sottoscritto,  
Porto Mantovano (MN) lì, \_\_\_\_\_

Per l'Associazione

Per il Comune di Porto Mantovano

*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.)*